

Emanuele Rimini

# I valori della solidarietà sociale nelle dichiarazioni non finanziarie

(doi: 10.1433/90948)

Analisi Giuridica dell'Economia (ISSN 1720-951X)

Fascicolo 1, giugno 2018

**Ente di appartenenza:**

*Università statale di Milano (unimi)*

Copyright © by Società editrice il Mulino, Bologna. Tutti i diritti sono riservati.

Per altre informazioni si veda <https://www.rivisteweb.it>

**Licenza d'uso**

L'articolo è messo a disposizione dell'utente in licenza per uso esclusivamente privato e personale, senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali. Salvo quanto espressamente previsto dalla licenza d'uso Rivisteweb, è fatto divieto di riprodurre, trasmettere, distribuire o altrimenti utilizzare l'articolo, per qualsiasi scopo o fine. Tutti i diritti sono riservati.

# I valori della solidarietà sociale nelle dichiarazioni non finanziarie

---

## 1.

---

Negli ultimi tempi, anche in Italia, le carte del capitalismo e della solidarietà sociale si mescolano sempre più frequentemente<sup>1</sup>. Non si tratta soltanto di tenere distinti i due estremi che le imprese<sup>2</sup> possono perseguire: quello del lucro soggettivo da una parte, e quello dello scopo solidaristico dall'altra parte, ma di prendere atto del fatto che l'impresa, anche lucrativa, ha possibilità enormi in prospettiva di coesione sui versanti della solidarietà sociale e della sostenibilità<sup>3</sup>.

I modelli, in altri termini, si avvicinano, dato che – come ha accertato una approfondita analisi condotta dalla Commissione UE terminata il 13 aprile 2011, con l'Atto per il mercato unico. *Dodici leve per stimolare la crescita*

<sup>1</sup> La metafora legata al gioco delle carte è da attribuire a G.D. Mosco, *L'impresa non speculativa*, in *Giur. Comm.*, 2016, parte I, p. 217. Recentemente sulla progressiva riduzione delle distanze tra i settori *profit* e *non profit*: S. Rossi, *L'impegno «multistakeholder» della società «benefit»*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, 2, 2017, p. 2 e nota 4. Del resto, la stessa previsione di elementi ideali nell'atto costitutivo non contraddice di per sé lo scopo di svolgere una attività economica per fine di lucro, come correttamente rilevato da M. Stella Richter jr, *Società benefit e società non benefit*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, 2, 2017, p. 3.

<sup>2</sup> Le quali devono essere ormai riguardate come un veicolo neutro che si muove tra i due estremi del lucro soggettivo e dello scopo solidaristico: in quest'ottica G. Meo, *Impresa sociale e valori di impresa*, in *Banca Impresa Società*, 2017, p. 189 e già G. Marasà, *Impresa, scopo di lucro ed economicità*, in *AGE*, 1, 2014, pp. 33 ss.

<sup>3</sup> Su questo aspetto, senza nessuna pretesa di completezza, si rinvia a M. Libertini, *Economia sociale di mercato e responsabilità sociale dell'impresa*, in Aa.Vv., *La responsabilità sociale dell'impresa. In ricordo di Giuseppe Auletta*, Torino, 2013, p. 13, ove vengono richiamate le ricostruzioni che hanno teorizzato la convertibilità delle scelte di responsabilità sociale in opportunità aziendali; nonché a G. Meo, *op. cit.*, p. 197. Da un punto di vista aziendalistico, si rinvia a F. Perrini e A. Tencati, *«Corporate Social Responsibility». Un nuovo approccio strategico alla gestione di impresa*, Milano, 2008, *passim*.

*e rafforzare la fiducia. Insieme per una nuova crescita* – è sempre più frequentemente ritenuto preferibile creare nei riguardi della propria impresa, quale che sia la forma adottata, un capitale «di fiducia» perché comunque ci si rivolge (sia che si tratti di iniziative *profit* e/o *non profit*) agli stessi investitori<sup>4</sup>, che più che in passato pongono a fondamento delle proprie scelte di investimento, informazioni non finanziarie di natura – questo è l'acronimo che comincia a comparire anche sui *mass media* – ESG (*Environmental, Social and Governance*), nonché agli stessi consumatori finali.

## 2.

---

Ne consegue che il valore della «economicità» – ovvero dell'obiettivo dell'almeno tendenziale pareggio tra costi e ricavi che sta alla base della nozione di imprenditore adottata dal nostro sistema – deve in ogni caso ricorrere, ma probabilmente da scopo a cui l'attività imprenditoriale deve orientarsi, si è trasformato in strumento di azione dell'impresa<sup>5</sup>.

## 3.

---

Se queste sintetiche, ma significative, notazioni dal piano dell'osservazione economica vengono trasferite sul versante giuridico-formale, la domanda che ci si deve subito porre è la seguente: quali valori, diversi ed ulteriori rispetto a quelli individuali, si può dire che abbiano acquistato portata e dignità giuridica tali da imporsi all'impresa come requisito di cui dotarsi, se non addirittura come regole di comportamento<sup>6</sup>?

## 4.

---

Il d.lgs. n. 254/2016 ha introdotto nell'Ordinamento interno l'obbligo in capo ai c.d. Enti di interesse pubblico rilevanti (i c.d. EIPR così definiti

<sup>4</sup> Si vedano le notazioni di M. Libertini, *op. cit.*, p. 10, e S. Corso, *Le società benefit nell'ordinamento italiano: una nuova «qualifica» tra profit e non-profit*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 5, 2016, p. 997.

<sup>5</sup> Ancora G. Meo, *op. cit.*, p. 190. D'altro canto, sull'ipotesi che possa esser costruita una nuova sistematica da basare non più sulla nozione di impresa, ma su quella di attività economica, si vedano gli spunti di P. Montalenti, *Dall'impresa all'attività economica: verso una nuova sistematica?*, in *AGE*, 1, 2014, pp. 45 ss.

<sup>6</sup> Quesiti analoghi sono stati posti da G. Meo, *op. cit.*, p. 184.

dall'art. 16 del d.lgs. n. 39/2010, che *i*) abbiano avuto in media durante l'esercizio finanziario un numero di dipendenti superiore a 500 (fino al 2013 il numero medio dei dipendenti era superiore a 250) e che *ii*) alla data di chiusura del bilancio abbiano superato almeno uno dei seguenti limiti dimensionali: *ii.i*) un totale dello stato patrimoniale di almeno 20 milioni di euro o *ii.ii*) un totale di ricavi netti delle vendite o delle prestazioni di almeno 40 milioni di euro), tra i quali rientrano ovviamente anche le banche e le compagnie di assicurazione, di fornire al pubblico Dichiarazioni di carattere non finanziario (le c.d. DNF).

Dichiarazioni aventi ad oggetto:

- i principali rischi generati o subiti, connessi ai temi socio-ambientali e che derivano dalle attività dell'impresa o dai prodotti e servizi forniti dalla stessa;
- il modello organizzativo e gestionale dell'impresa;
- le politiche praticate dall'impresa per la gestione degli impatti dell'attività imprenditoriale negli ambiti non finanziari richiamati e i risultati conseguiti dall'attuazione di tali politiche.

Questa scelta non più di *soft law*, ma di diritto scritto<sup>7</sup>, è stata introdotta – come affermato dalla stessa Consob nella Relazione illustrativa al Regolamento di attuazione del d.lgs. n. 254/2016 relativo alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario del 18 gennaio 2018 – non solo per stimolare il perseguimento di comportamenti sostenibili; ma anche per operare scelte in una prospettiva di più lungo periodo, posto che – così è stato notato – l'impegno reale e dimostrabile nella gestione di aspetti non finalizzati esclusivamente al profitto può rappresentare un indice della capacità e dell'interesse dell'impresa di creare valore nel medio-lungo termine<sup>8</sup>.

<sup>7</sup> Su questi due distinti profili, nonché sulla auspicabilità del passaggio dall'uno all'altro, ed in quest'ultimo caso con quali limiti si sono, tra i molti, soffermati M. Libertini, *op. cit.*, pp. 19 e 30 ss., e G.D. Mosco, *op. cit.*, p. 230.

<sup>8</sup> È significativo che il neo-nominato Presidente della Consob, Mario Nava, in sede di presentazione della Relazione per l'anno 2017, abbia definito l'obbligo dell'informativa non finanziaria molto importante e abbia sostenuto che «la dichiarazione non finanziaria permette all'azienda di conoscersi meglio e concorre a migliorare la mappatura dei rischi, ad aumentare la reputazione e la fiducia degli *stakeholders* e a rendere la società più attrattiva per gli investitori istituzionali». Questi passaggi sono stati ricordati anche da A. Minichilli e F. Perrini, *La dichiarazione non finanziaria: obbligo o opportunità*, dattiloscritto consultato grazie alla cortesia degli Autori, 2018.

## 5.

Siamo, quindi, al cospetto di una svolta decisa<sup>9</sup>, che pone in risalto due primi profili non trascurabili e per certi versi disallineati rispetto agli schemi tradizionali che sino ad un recente passato sono stati a disposizione degli interpreti e soprattutto degli operatori pratici.

Il primo concerne il fatto che i costi di monitoraggio per verificare quanto l'impresa ha fatto sul piano «sociale» e della «sostenibilità» sono quantitativamente più alti rispetto a quelli necessari per valutare l'operato del management in prospettiva prettamente finanziaria<sup>10</sup>.

Il secondo riguarda il fatto che, per ragioni qualitative, non si possono utilizzare i criteri e gli indici di *performance* tradizionali. Occorrono, in questa prospettiva, processi di valutazione nuovi: il VAS (Valore Aggiunto Sociale) ne è un esempio, rispetto alle più note nozioni di PIL o MOL ed è altresì necessario indicare chiaramente quale sia il parametro invocato dall'organo amministrativo dell'impresa<sup>11</sup>. Infatti, se così non fosse, verrebbero frustrate le finalità che la Direttiva 2014/95/EU sulla *disclosure of non financial and diversity information* si è posta, ovvero:

- quella di garantire un facile accesso a dette informazioni da parte dei consumatori e un livello sufficiente di comparabilità tra esse;
- quella di rafforzare la fiducia tra le imprese, i cittadini e le istituzioni pubbliche e finanziarie.

Proprio per questa ultima ragione, quando si parla di informazione non finanziaria non si presenta più soltanto un problema di trasparenza, cioè di chiarezza e completezza delle informazioni; ma emergono con ancora

<sup>9</sup> Sulle cui ricadute prospettiche si erano già concentrati M. Libertini, *op. cit.*, p. 345; G.D. Mosco, *op. cit.*, p. 231, note 61 e 62; nonché S. Corso, *op. cit.*, pp. 1026 ss. e nota 113.

<sup>10</sup> Ancora G.D. Mosco, *op. cit.*, p. 225.

<sup>11</sup> Si vedano G. Meo, *op. cit.*, p. 194; M. Stella Richter jr, *op. cit.*, p. 4 e, per qualche venatura giustamente critica nei confronti di quegli enti che si dedicano ai processi di valutazione quantitativa e qualitativa delle *performances* sociali e ambientali, nota 3 e già M. Libertini, *op. cit.*, p. 20 e note 25 e 26. Più recentemente merita di essere ricordata la presentazione avvenuta l'11 luglio 2018 del primo rapporto *Sustainability Management Barometer. La sostenibilità delle imprese italiane* realizzato nell'ambito del *Sustainability Lab* di SDA Bocconi School of Management a cura di F. Perrini, S. Pogutz, M. de Silvio, L. Baruffaldi e S. Romito, che ha fatto riferimento ai comportamenti tenuti da oltre 175 imprese piccole, medie e grandi del nostro Paese, con l'obiettivo di fare il punto sul livello di maturità del sistema industriale italiano nell'affrontare la sostenibilità e di proporre un confronto internazionale, soprattutto con la Germania. Tali dati saranno considerati nel volume di ormai prossima pubblicazione Aa.Vv., *Le rotte della sostenibilità*, Milano, 2018.

maggior evidenza aspetti di *accountability*, cioè di affidabilità ed attendibilità sottostante delle informazioni fornite<sup>12</sup>.

6.

---

Pertanto, i rischi di manovre di facciata di autentico *green washing* sono stati, infatti, da molte parti subito messi in conto<sup>13</sup>.

Un serio cambio di angolo visuale, allora, si impone ed è nota a questo proposito la metafora a stampo sportivo – riportata anche in un articolo di Ferruccio de Bortoli pubblicato sul «Corriere della Sera» del 12 marzo 2018, dal titolo *Quanto vale un manager sostenibile* – che sembra in grado di esemplificare quanto si sta dicendo e cioè che d’ora in avanti i grandi investitori «durante le partite di tennis guarderanno meno al punteggio e più alla pallina».

7.

---

La più evidente riprova – battute tennistiche, a parte – della correttezza di quanto si è poc’anzi esposto, si evince leggendo l’art. 5, primo comma, lett. c, del già richiamato Regolamento di attuazione del d.lgs. n. 254/2016, relativamente alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario, laddove la Consob ha espressamente richiamato l’attenzione sulle metodologie e i principi previsti dallo standard di rendicontazione utilizzato quale riferimento o dalla metodologia di rendicontazione autonoma individuata dall’organo amministrativo nella redazione della dichiarazione non finanziaria (la già citata DNF).

<sup>12</sup> Sulla valenza preminente di questo parametro si sono concentrati, seppur con finalità parzialmente diverse, G. Meo, *op. cit.*, p. 188 e S. Rossi, *op. cit.*, pp. 20 ss. In ogni caso, volendo far riferimento ad altri fortunati slogan mediatici, va menzionata la sempre più frequentemente invocata *Triple bottom line: People, Planet and Profit*.

<sup>13</sup> Anche per i riferimenti bibliografici, si vedano M. Libertini, *op. cit.*, p. 24 e nota 37; S. Corso, *op. cit.*, p. 1006, nota 46 e L. Ventura, *Benefit corporation e circolazione di modelli: «le società benefit, un trapianto necessario»*, in *Contr. e Impresa*, 2016, pp. 1153 ss.; A. Frignani e P. Virano, *Le società benefit davvero cambieranno l’economia?*, in *Contratto e Impresa*, 2017, pp. 503 ss.; S. Rossi, *op. cit.*, pp. 1 ss.; A. Minichilli e F. Perrini, *op. cit.*, pp. 1 ss.

## 8.

Ancora, giova notare che l'impegno imprenditoriale per uno sviluppo sostenibile, fermo – come si diceva – l'obiettivo del profitto o quantomeno del raggiungimento della soglia della economicità, ha indubitabilmente aperto la strada, anche nel nostro Paese, al c.d. *Stakeholders Approach* e alla *Governance Multi Stakeholders Oriented*<sup>14</sup>.

Una dimensione che, come la recente normativa sulle comunicazioni di informazioni di carattere non finanziario conferma chiaramente, opera delle ricadute sul versante degli obblighi specifici da seguire e sulle conseguenti responsabilità gravanti su tutti i soggetti coinvolti nel governo dell'impresa, non soltanto dunque nel campo gestionale (e da questo punto di vista va sottolineato che il Decreto impone che gli Enti di interesse pubblico di grandi dimensioni soggetti agli obblighi dallo stesso previsti, che non seguono o non adottano specifiche politiche nel campo socio-ambientale ritenuto rilevante devono comunque giustificarsi secondo il noto criterio del «*comply or explain*»<sup>15</sup>), ma anche in quello più allargato – e certamente più delicato soprattutto in momenti di crisi o ripresa – dei controlli interni, globalmente intesi.

## 9.

L'insieme delle competenze endosocietarie si è certamente modificato: *i*) la responsabilità di garantire che la Relazione sia redatta e pubblicata in conformità a quanto previsto dal Decreto spetta agli amministratori; *ii*) l'organo di controllo è chiamato a vigilare sulla osservanza delle disposizioni

<sup>14</sup> Su questi temi si richiamano, tra i molti, i lavori pubblicati in Aa.Vv., *L'interesse sociale tra valorizzazione del capitale e protezione degli «stakeholders»*. Atti del convegno in ricordo di Pier Giusto Jaeger, Milano, 9 ottobre 2009, 2010 *passim*; nonché più recentemente F. Denozza, *Le aporie della concezione volontaristica della CSR*, in Aa.Vv., *La responsabilità sociale dell'impresa. In ricordo di Giuseppe Auletta*, cit., 49 ss.; M. Libertini, *op. cit.*, p. 14 e nota 11 (ove vengono distinte le diverse categorie – tutt'altro che omogenee – di possibili portatori di interessi); C. Angelici, *Società benefit*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, 2, 2017, pp. 5 ss.; nonché S. Rossi, *op. cit.*, pp. 1 ss.

<sup>15</sup> I primi dati presentati dalla Consob il 20 giugno 2018 durante l'*Integrated Governance Conference 2018* sono stati commentati da A. Minichilli e F. Perrini, *op. cit.*, p. 2, e indicano in 144 emittenti sui 230 quotati, quelli che hanno presentato la Dichiarazione non finanziaria 2018, con la precisazione aggiuntiva che soltanto 6 di questi, hanno seguito le definizioni dell'*International Integrated Reporting Framework* (IIFR). Inoltre, sono state redatte 6 Dichiarazioni non finanziarie da parte di Assicurazioni e Banche né quotate, né diffuse, mentre nessuna società avrebbe presentato su base volontaria una Dichiarazione non finanziaria.

stabilite nel decreto e ne riferisce nella relazione annuale alla assemblea (cfr. l'art. 3, settimo comma, del d.lgs. n. 254/2016); *iii*) mentre nessuna ulteriore incombenza o ipotesi di *voice* è stata affidata alla assemblea dei soci e *iv*) al dirigente preposto *ex art.* 154-bis del TUF<sup>16</sup>.

## 10.

---

Correlativamente – e al termine di questa rapida carrellata – si pone un problema di *enforcement* (ossia, la questione di come assicurare l'effettiva applicazione delle regole che si è inteso introdurre nel Sistema nazionale<sup>17</sup>) e ancor più di individuazione dei soggetti legittimati a pretendere l'*enforcement* di quanto è stato dichiarato o ancor più programmaticamente annunciato nella Dichiarazione non finanziaria<sup>18</sup>.

Uno snodo chiave se l'intenzione è quella – come ancora la nuova normativa in materia di comunicazioni non finanziarie rimarca – di passare dalla dimensione volontaristica, o comunque frutto di scelte di autodisciplina<sup>19</sup>, da scenari non più – come si accennava – di *soft law*; ma caratterizzati da regole di condotta fissate da *rules* e non esclusivamente da *standards*.

Infatti, le imprese di grandi dimensioni qualificabili come «Enti di interesse pubblico» hanno a questo punto l'obbligo di fornire, nella relazione annuale sulla gestione, una dichiarazione di carattere non finanziario che deve contenere «nella misura necessaria ad assicurare la comprensione

<sup>16</sup> Si noti tuttavia, sempre secondo l'analisi svolta da A. Minichilli e F. Perrini, *op cit.*, p. 3, che circa il 70% delle società ammesse al FTSE MIB risultano dotate dal punto di vista degli assetti organizzativi predisposti, di un Comitato di sostenibilità e che tale percentuale scende al 10% se si osservano le società ammesse al segmento STAR. Ma, più in generale, i predetti Autori hanno sostenuto che in Italia la presenza di consiglieri e sindaci con competenze e sensibilità rispetto al tema della sostenibilità è ancora molto limitata. Infine, risulterebbe del tutto sottovalutata, dal punto di vista dell'organizzazione e dei processi aziendali adottati, la figura del *CSR Manager*, presente invece in diversi altri Paesi.

<sup>17</sup> Sul tema di come possono atteggiarsi i profili del *private enforcement* e dell'*enforcement* pubblicistico nel nostro Ordinamento, a seguito della introduzione della disciplina italiana sulle società *benefit*, si rinvia a S. Rossi, *op cit.*, pp. 8 ss.

<sup>18</sup> A tal proposito, giova ricordare che la *Guideline* ESMA 5 prevede che l'*enforcement* si basi sul c.d. *selection model*: un modello fondato su un approccio *risk based* miscelato con criteri orientati dalla selezione casuale e/o dalla rotazione.

<sup>19</sup> Sulle cui criticità si è anche soffermato il già richiamato saggio di F. Denozza, *Le aporie*, cit., pp. 63 ss.; nonché quello pubblicato pure nel medesimo volume da C. Angelici, *Responsabilità sociale dell'impresa, codici etici e autodisciplina*, in Aa.Vv., *La responsabilità sociale dell'impresa*, cit., pp. 69 ss.



dell'attività di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotto», oltre ad una descrizione del modello aziendale di gestione ed organizzazione dell'impresa, informazioni riguardanti i principali rischi che derivano dall'attività dell'impresa e dai suoi prodotti e servizi, nonché le politiche praticate ed i risultati conseguiti dalla impresa stessa con riferimento ai temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva<sup>20</sup>.

E tale informativa annuale, che dovrà contenere indicatori di *performance* espressamente dedicati alle suddette tematiche, potrà quindi rappresentare un incentivo naturale verso l'innovazione, la ricerca e il miglioramento continuo della competitività anche in termini di «capitale di fiducia».

## 11.

---

Se si volessero utilizzare degli *slogan*, noti agli specialisti di diritto societario, anche in chiave di attribuzioni di responsabilità, il *Report* riguardante le informazioni appena sintetizzate di carattere non finanziario porterà l'interprete a ragionare non più soltanto nella ormai da tempo scandagliata ottica della *Business Judgment Rule*, ma anche in quella della *Purpose Judgment Rule*<sup>21</sup> o in quella – come definita da altri – di *Benefit Judgement Rule*<sup>22</sup>. E cioè rileveranno pure gli aspetti relativi alla fedeltà dell'azione d'impresa rispetto a obiettivi non strettamente egoistici volti all'aumento della redditività o ad un aumento di valore della partecipazione detenuta.

## 12.

---

Se poi si considera che alla luce del già esposto rilievo secondo cui ormai le imprese si rivolgono alla stessa platea di investitori e molti di questi sono guidati nelle loro scelte di investimento dal ricorrere o meno di relazioni più o meno strette con il c.d. Mondo *Green*, non si può escludere che negli stessi vertici gestori delle imprese di grandi dimensioni, qualificabili come

<sup>20</sup> In tal senso si esprimeva testualmente la Direttiva 2014/95/EU.

<sup>21</sup> Sul punto si rinvia a S. Corso, *op. cit.*, pp. 1017 s., nota 86, ove numerosi riferimenti bibliografici.

<sup>22</sup> M. Stella Richter *jr*, *op. cit.*, p. 7 e nota 5, ove altre citazioni, che ha appunto utilizzato, riguardo al tema delle società *benefit* come disciplinate dal nostro legislatore, l'espressione *Benefit Judgement Rule*.

Enti di interesse pubblico, possano entrare a pieno titolo «rappresentanti» di *stakeholders* dei settori socio-ambientali<sup>23</sup>.

Una circostanza che potrebbe spingere gli stessi organi di gestione ad esercitare non soltanto un'attività di ponderazione delle scelte gestionali effettuate dagli amministratori esecutivi, ma anche una funzione compositoria nel perseguire finalità non meramente individualistiche<sup>24</sup>, essendo nota la geometria variabile del perimetro di riferimento concretamente operativo, che può passare da contesti di «*material positive impacts*» a più ristretti ambiti di «*reduction of negative effects*»<sup>25</sup>.

### 13.

---

Così come non si può escludere l'eventualità che alcuni *stakeholders*, specialmente – ma non soltanto – se hanno relazioni mercantili con l'impresa, possano essere in grado di eterodeterminare dall'esterno la stessa gestione dell'impresa nel suo complesso<sup>26</sup>.

<sup>23</sup> Sul tema della partecipazione delle *constituencies* nella nomina dei membri del *board* e/o della presenza nel *board* di componenti che ne rappresentino gli interessi, si veda V. Calandra Buonauro, *Responsabilità sociale dell'impresa e doveri degli amministratori*, in Aa.Vv., *La responsabilità sociale dell'impresa*, cit., p. 113, ove riferimenti bibliografici.

<sup>24</sup> Su questo aspetto già D. Galletti, *Corporate governance e responsabilità sociale d'impresa*, in *Scritti in onore di V. Buonocore*, III, Milano, 2005, p. 2643, che prospetta in capo agli amministratori indipendenti, se nominati e proattivi, il compito di richiamare l'attenzione del *board* come *plenum*, sulla possibile adozione di condotte in linea con la *Corporate Social Responsibility*.

<sup>25</sup> In questo caso, infatti, non sarebbe necessario dare indicazioni di sorta rispetto al perseguimento di attività ulteriori: si vedano S. Corso, *op. cit.*, p. 1012 e più in generale M. Stella Richter *jr*, *op. cit.*, p. 5.

<sup>26</sup> Dare uno sguardo al più radicato fenomeno della c.d. *Lender governance* potrebbe apparire in questo senso interessante: sul tema ci si permette di rinviare a E. Rimini, *Il prestito mezzanino tra clausole di subordinazione, «equity kickers» e «restrictive covenants»*, in *Giur. comm.*, I, 2008, p. 1065; nonché più recentemente, a P. Cuomo, *Il controllo societario da credito*, Milano, 2013, *passim*; L. Picardi, *Il ruolo dei creditori fra monitoraggio e orientamento della gestione nella società per azioni*, Milano, 2013, *passim*; M. Mozzarelli, «*Business covenants*» e governo della società finanziata, Milano, 2013, *passim* e da ultimo L. Miotto, *Il controllo creditorio difensivo*, Torino, 2017, *passim*. D'altro canto, sono note le critiche che vengono mosse nei confronti di quei modelli gestionali che possono favorire, estendendo eccessivamente la considerazione degli interessi degli *stakeholders*, comportamenti opportunistici al riparo da responsabilità: si vedano, ad esempio, in quest'ottica V. Calandra Buonauro, *op. cit.*, pp. 106 e 115 ss.; F. Denozza, *Responsabilità sociale d'impresa e «contratto sociale». Una critica*, in Aa.Vv., *Diritto, mercato ed etica. Dopo la crisi. Omaggio a Piergaetano Marchetti*, Milano, 2010, pp. 269 ss.; S. Rossi, *op. cit.*, p. 8.

## 14.

Come si anticipava, diversa appare invece la ricostruzione dei rapporti che possono, o non, instaurarsi tra i singoli *stakeholders* presi in considerazione dalla Dichiarazione non finanziaria, nei confronti dell'impresa che la ha formalmente resa pubblica, a tutela dei loro interessi pretesamente lesi.

In altri termini, ci si può ora fondatamente porre anche questo ulteriore quesito: esiste la possibilità di individuare, magari proprio in virtù di quanto è stato esposto nella Dichiarazione non finanziaria, la ricorrenza di interessi di specifici *stakeholders* intrinsecamente meritevoli di tutela? O gli interessi degli *stakeholders*, o per meglio dire di alcuni solo di essi, possono essere riconosciuti soltanto se razionalmente correlati a quelli di coloro che hanno effettivamente investito, se pur a diverso titolo, nell'impresa?

È questa una particolare sfaccettatura del più generale tema dell'*enforcement* al quale si è già fatto prima d'ora cenno.

Si può, ancora in più chiare parole, arrivare a riconoscere vie di tutela formale anche a coloro che non hanno stretto relazioni negoziali di sorta con l'impresa, ma ciò non di meno sono stati più o meno direttamente coinvolti nelle dichiarazioni non finanziarie<sup>27</sup>?

Il mancato rispetto di quanto dichiarato in quella sede – ormai non solo «tipica», ma anche «topica» – può consentire l'autonoma invocazione di rimedi giuridici specifici o, viceversa, come sembrerebbe dalla lettura dell'art. 8, quarto comma, del d.lgs. n. 254/2016 – le «falsità ed omissioni rilevanti», in grado cioè di impedire od ostacolare «la comprensione dell'attività d'impresa, del suo andamento, dei suoi risultati o dell'impatto dalla stessa prodotto», possono soltanto originare la irrogazione di sanzioni da parte della Consob, alla quale sono stati attribuiti i necessari poteri di vigilanza istruttoria pure nei confronti di soggetti che normalmente non rientrano nell'ambito di azione di tale Pubblica Autorità<sup>28</sup>?

<sup>27</sup> Su questi temi, per un panorama comparatistico aggiornato a pochi anni fa, si rinvia a M. Libertini, *op. cit.*, pp. 30 ss., ove ampi riferimenti bibliografici, nonché in momenti più prossimi a S. Rossi, *op. cit.*, pp. 3 ss.

<sup>28</sup> In argomento A. Minichilli e F. Perrini, *op. cit.*, p. 2 e G.P. Accinni, *Rilevanza penale delle falsità nei c.d. «non financial statements»*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 1, 2018, pp. 48 ss., ove viene preso anche in considerazione l'apparato delle sanzioni pecuniarie amministrative espressamente previste dalla normativa vigente, per i casi di non deposito della Dichiarazione non finanziaria o della mancata attestazione da parte del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale.

15.

Per vero sembrerebbe ricorrere la seconda ipotesi. Pare, infatti, di poter dire che alla Consob non sia stato attribuito – seguendo il Considerando 10 della Direttiva 2014/95/EU che ha lasciato agli Stati membri il compito di porre in essere «procedure nazionali efficaci per far rispettare gli obblighi stabiliti» – l’incarico di sanzionare in contraddittorio tra le singole società e i loro *stakeholders*, una generica «responsabilità sociale dell’impresa»<sup>29</sup>, ma solo la completezza e la coerenza delle informazioni<sup>30</sup>.

16.

Anche se va rilevato che la medesima Pubblica Autorità, in una sorta di possibile chiusura del cerchio, ha poi precisato, al momento dell’approvazione del Regolamento di attuazione, che i propri poteri sanzionatori «potranno essere attivati dalle segnalazioni di soggetti interessati» e ha pure notato che le organizzazioni sindacali e le associazioni a difesa dell’ambiente e dei diritti umani per la loro prossimità alle questioni coinvolte dalla Dichiarazione non finanziaria «potranno svolgere un ruolo fondamentale in tal senso».

Lungo questa direttrice, posto che la Relazione sulla Dichiarazione non finanziaria può rendere conoscibili in anticipo quali siano le politiche gestionali non egoistiche che l’organo amministrativo vuole perseguire e posto quindi che la predetta Relazione potrà svolgere una funzione anche di carattere «preventivo-programmatico», potrebbe immaginarsi l’emergere di situazioni che in caso di manifesti disallineamenti, potrebbero giustificare la revoca degli amministratori per giusta causa<sup>31</sup>.

<sup>29</sup> Una questione di indubbia complessità, che coinvolge non solo profili metagiuridici come le attuali difficoltà che incontrano a livello globale gli apparati pubblici, che dovrebbero per primi tutelare gli interessi diffusi, ma anche temi classici del diritto commerciale come la discrezionalità degli amministratori e la esatta portata della *Business Judgement Rule*, qualora vengano presi a cuore da parte del *board* gli interessi dei diversi *stakeholders*.

<sup>30</sup> E tale specifica prospettiva potrebbe indurre gli amministratori *in primis*, proprio al fine di minimizzare il rischio di sanzioni di possibile diversa e grave natura, a predisporre Dichiarazioni non finanziarie estremamente laconiche, facendole diventare un insieme di affermazioni generiche e decontestualizzate. Questo è il dubbio che hanno profilato, *apertis verbis*, A. Minichilli e F. Perrini, *op. cit.*, p. 3.

<sup>31</sup> In tal senso si veda C. Angelici, *op cit.*, p. 10, il quale, con particolare riguardo alla recente disciplina delle società *benefit*, avverte comunque la difficoltà di poter immediatamente scorgere profili risarcitori.

Sempre nella prospettiva del diritto societario è stata richiamata da alcuni interpreti l'applicabilità della previsione contemplata dall'art. 2395 c.c., anche se sono state poste in evidenza le difficoltà che si incontrano nell'individuare le specificità che potrebbero attribuire in concreto la qualifica di soggetti legittimati attivamente<sup>32</sup>.

Ancora, ma sempre a condizione che sia possibile prefigurare la sussistenza di un danno risarcibile, potrebbe essere forse percorsa anche la via dell'attivazione, pure da parte del Pubblico Ministero nel caso di emittenti quotati, della procedura della denuncia al Tribunale *ex art.* 2409 c.c.

Non senza dimenticare, da una diversa visuale, le distinte fattispecie che erano state prese in esame sotto il profilo squisitamente civilistico, per profilare nel modo più completo possibile, i rimedi e le reazioni teoricamente esperibili. Ci si intende più precisamente riferire agli istituti della promessa al pubblico, della promessa unilaterale e del contratto in favore di terzi: istituti difficilmente invocabili all'atto pratico, soprattutto se si soppesa la più che verosimile tenuità e quindi la scarsa portata giuridica delle affermazioni che saranno riportate nei *non financial statements* in generale<sup>33</sup>.

Si tratta, a mio parere, di punti interrogativi rilevanti ai quali non è agevole rispondere in termini univoci, soprattutto in questa sede.

## 17.

---

Sul versante comparatistico, è tuttavia sintomatico notare che nell'Ordinamento Nord-Americano il *Report* non finanziario non deve tendenzialmente essere reso pubblico e che le scelte, per così dire *green oriented*, non sono di per sé il viatico per ottenere degli incentivi, neppure di carattere fiscale.

Ed ancora va notato il fatto che nello statuto anche di molte *Benefit Corporation* non sia affatto ammessa la legittimazione a svolgere censure dirette da parte degli *stakeholders* non finanziari<sup>34</sup>.

<sup>32</sup> Così S. Corso, *op. cit.*, pp. 1025 ss.; L. Ventura, *op. cit.*, pp. 1158; S. Rossi, *op. cit.*, pp. 3 ss. e C. Angelici, *op. cit.*, pp. 11 s.

<sup>33</sup> Sul punto si vedano le notazioni di S. Rossi, *op. cit.*, p. 8 ove vengono richiamati i rilievi in precedenza svolti da N. Irti, *Due temi di governo societario (responsabilità «amministrativa» e codici di autodisciplina)*, in *Giur. comm.*, I, 2003, pp. 693 ss.

<sup>34</sup> Su questi aspetti la letteratura anche nazionale è sempre più ricca: si rinvia a F. Denozza e A. Stabilini, *Due visioni della responsabilità sociale dell'impresa, con un'applicazione alla società «benefit»*, *paper* presentato al Convegno *Il diritto commerciale verso il 2020*:

## 18.

Tali argomenti, certamente stimolanti, restano decisamente sullo sfondo rispetto alle scelte fatte assai recentemente dal Legislatore primario e secondario italiano. Quest'ultimo, al contrario, ha senza dubbio ampliato, con diversità di accenti a seconda del fatto che la singola società sia quotata, abbia emesso strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante o non sia né quotata, né diffusa o abbia comunque deciso di rilasciare spontaneamente informazioni non finanziarie (spinta in questa direzione dalla intenzione di rafforzare la propria immagine e reputazione, di avere migliori relazioni con le autorità pubbliche, di attrarre e mantenere i propri dipendenti e di risultare più attrattiva nei confronti di investitori a medio-lungo termine)<sup>35</sup>, gli obblighi che gravano non soltanto sui componenti dell'organo esecutivo e sui membri dell'organo di controllo, ma anche, e direi soprattutto visto che la Direttiva 2014/95/EU lasciava una opzione agli Stati membri in tal senso, sui compiti del revisore incaricato della revisione legale del bilancio.

Il revisore incaricato dovrà, infatti, rilasciare, in un'apposita sezione della relazione di revisione, un'attestazione *ad hoc* avente ad oggetto l'avvenuta approvazione da parte dell'organo amministrativo della Dichiarazione non finanziaria, per il momento, quantomeno nella forma della «*limited assurance*», senza, cioè, che sia sin d'ora indispensabile una ben più penetrante e costosa «*reasonable assurance*»<sup>36</sup>.

*i grandi dibattiti in corso, i grandi cantieri aperti*, svoltosi a Roma nei giorni 17 e 18 febbraio 2017, p. 8; S. Corso, *op. cit.*, p. 1009, nota 56; nonché L. Ventura, *op. cit.*, pp. 1144 ss. e 1150, nota 82; S. Rossi, *op. cit.*, pp. 2 ss.

<sup>35</sup> Si veda comunque in tal senso anche l'art. 4 del vigente Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana sui Comitati da prevedere all'interno dei Consigli di Amministrazione che suggerisce di istituirne uno dedicato alla supervisione delle questioni di sostenibilità connesse all'esercizio della attività di impresa.

<sup>36</sup> Tale delicato profilo potrà essere prossimamente rivalutato in sede di verifica di impatto della Regolamentazione – il c.d. VIR.

